

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16686 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 21/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 28641-2017 proposto da:

PUBLISERVIZI SRL, in qualità di Concessionaria dei servizi di gestione e riscossione dei tributi comunali del Comune di Caserta, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo studio legale CARAVELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO CENTORE;

- ricorrente -

contro


SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO 2000 A RL, COMUNE DI CASERTA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4212/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/05/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.





Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

La CTR della Campania con sentenza n. 4212/8/2017, depositata il 10 maggio 2017, non notificata, rigettava l'appello proposto nei confronti della Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l. avverso la sentenza della CTP di Caserta la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'avviso di pagamento TARSU per l'anno 2008, previa disapplicazione del regolamento TARSU del Comune di Caserta ritenuto illegittimo.

Avverso detta pronuncia Publiservizi in qualità di concessionaria dei servizi di gestione e riscossione del Comune di Caserta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società intimata non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo la concessionaria denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs n.546/1992 in relazione all' art. 360 n. 3, c.p.c.» dolendosi della ritenuta illegittimità del regolamento Tarsu e della sua conseguente disapplicazione.

2. Con il secondo motivo la concessionaria deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria.

Esse non sono fondate.

La decisione impugnata ha condiviso l'argomentazione della CTP che aveva disconosciuto la legittimità delle determinazioni tariffarie, ritenendo le aree destinate a parcheggio non potessero essere tassate come "depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages" sul presupposto che la qualità e quantità dei rifiuti prodotti su una area scoperta non potesse essere equiparata alla quantità e qualità di rifiuti prodotti in un magazzino o in un deposito. La CTR ha ritenuto che il regolamento comunale fosse viziato per eccesso di potere sulla base della considerazione che non potessero essere equiparate la qualità e la quantità di rifiuti prodotti su una area scoperta a quelli prodotti in un magazzino o in un deposito.

La decisione si sottrae alle censure dedotte.

Se corrisponde al vero che la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti, è anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Ratio all'evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con



la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante.

La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non "politica". Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie dell'imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà.

L'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "species" a "genus" e dovendosi escludere l'esimente di cui all'art. 62, comma 2, del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta..

La CTR ha esaminato il fatto decisivo del giudizio e motivato adeguatamente sul punto evidenziando che le tariffe devono tenere conto del servizio in rapporto alla capacità dei luoghi a produrre rifiuti, non limitandosi al solo criterio della redditività. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.3.2019

Il Presidente

Dott. Antonio Greco

A. Antonio Greco

RECORDE